MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito per il 2021, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualita' di atleta.

(GU n.20 del 12-3-2021)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al

servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione - fra l'altro - alle procedure di reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o istruttori;

Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;

Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0005715 del 12 gennaio 2021 dello Stato maggiore dell'Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell'Esercito, in qualita' di atleta, per il 2021;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art. 28, che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al foglio n. 332, relativo alla sua nomina nell'incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del direttore generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito di trentacinque VFP 4, in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate:

1) nuoto:

un atleta di sesso femminile nella specialita' 100 m stile libero;

un atleta di sesso femminile nella specialita' 100 m / 200 m farfalla;

un atleta di sesso maschile nella specialita' 200 m rana;

2) scherma:
un atleta di sesso femminile nella specialita' fioretto;
un atleta di sesso maschile nella specialita' fioretto;
un atleta di sesso maschile nella specialita' spada;
3) atletica leggera:
un atleta di sesso femminile nella specialita' getto del peso;
un atleta di sesso femminile nella specialita' 400 m piani / 400 m ostacoli;
un atleta di sesso femminile nella specialita' 10 km su strada;
un atleta di sesso maschile nella specialita' 3000 m piani/cross;
4) tuffi:
un atleta di sesso maschile nella specialita' trampolino 1 m / trampolino 3 m / piattaforma;
5) lotta:
un atleta di sesso femminile nella specialita' lotta femminile categoria 61 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialita' lotta femminile categoria 69 kg;
6) judo:
un atleta di sesso femminile nella specialita' 52 kg;
un atleta di sesso maschile nella specialita' 55 kg;
7) tiro a volo:
un atleta di sesso maschile nella specialita' trap;
8) karate:
un atleta di sesso femminile nella specialita' 61 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialita' kata;
9) pesistica:
un atleta di sesso maschile nella specialita' categoria 81 kg;
10) taekwondo:
un atleta di sesso femminile nella specialita' categoria 67 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialita' categoria 52 kg;
un atleta di sesso maschile nella specialita' categoria 63 kg;
11) salto con gli sci (sky jumping):
un atleta di sesso maschile;
12) sci freestyle:
un atleta di sesso maschile nella specialita' slopestyle/big air;
13) biathlon:
un atleta di sesso femminile;
14) combinata nordica:
un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
15) snowboard:
un atleta di sesso maschile nella specialita' freestyle (slopestyle/big air);
16) sci alpino:
un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
17) sci alpinismo:
un atleta di sesso maschile nelle specialita' «sprint» e «individuale»;
18) pattinaggio:
un atleta di sesso femminile nella specialita' short track;
19) skeleton:
un atleta di sesso maschile;
20) sci di fondo:

un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile.

2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' indicate, l'amministrazione della difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di cui al precedente comma 1.

3. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';

d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneita' psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) aver tenuto condotta incensurabile;

j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

k) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;

1) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di

alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia.

2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito nella disciplina/specialita' prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell'allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare.

3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.

4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.

5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio eventualmente prestato sara' considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive del concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. La procedura di reclutamento di cui all'art. 1 del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it link Concorsi on-line ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it

2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della procedura medesima.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.

4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita':

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

b) con smart card: mediante Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento

elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.

5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalita' descritte ai commi successivi entro venti giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.

Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/1 sottoscrittori/e, rilasciato da un'amministrazione pubblica e in corso di validita'.

La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 7.

3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.

4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;

e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) di aver tenuto condotta incensurabile;

g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia;

j) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.

5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.

6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.

7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.

9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quello di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle

domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.

Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di Posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).

3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, i candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di Posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di Posta elettronica certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).

4. L'amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o

di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:

a) commissione valutatrice;

b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;

b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto del settore;

c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro;

d) un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;

c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;

d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.

2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.

4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5:

certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando, compilata a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il modello in allegato F al bando, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale;

certificazione attestante l'eventuale possesso degli altri titoli di merito indicati nell'allegato C al bando: la sua mancata produzione comportera' la mancata valutazione dei titoli in questione.

Art. 8

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le

modalita' di seguito indicati.

2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il centro di selezione VFP 1 di Roma, sito in via Damiata n. 1/A, dal 12 al 16 aprile 2021.

3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle ore 8,00, presso il predetto centro di selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l'esclusione dal concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.

In caso di impedimento, la DGPM potra' concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovra' pervenire alla DGPM mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici, a pena di esclusione dal concorso, muniti di:

a) documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);

b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all'allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;

c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei seguenti esami:

analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;

d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei seguenti esami:

markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;

test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG).

La mancata presentazione di tali referti, nonche' del certificato di stato di buona salute, determinera' la sospensione del giudizio

del candidato da parte della competente commissione fino all'acquisizione della predetta documentazione che dovra' avvenire, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;

e) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport;

f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non da' luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovra' comunque essere prodotto dal concorrente all'atto dell'incorporazione, qualora vincitore);

g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i vincitori del concorso dopo l'incorporazione;

h) se concorrenti di sesso femminile:

referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;

originale o copia conforme del referto attestante l'esito del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positivita', la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

Tutta la documentazione sopraindicata dovra' essere presentata in originale o copia conforme.

5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la

documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

b) visita oculistica;

c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

d) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessario, eventuale visita psichiatrica;

e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato;

g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro natura, siano contrari al decoro dell'uniforme e risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

Nei confronti dei concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.

6. La commissione provvedera' a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l'esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l'indicazione del profilo sanitario;

b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'.

La commissione determinera' l'idoneita', rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e la piu' generale idoneita' al servizio militare.

In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti

psico-fisici i concorrenti risultati affetti da:

a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanita' militare 6 dicembre 2005;

b) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;

c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);

d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;

e) tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 4 in qualita' di atleta.

I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.

8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.

Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che assicurino l'assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 dell'Esercito.

9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita' quale atleta militare.

10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso.

Tale provvedimento e' adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l'esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.

12. I concorrenti, durante l'effettuazione degli accertamenti, possono fruire di vitto meridiano - ove richiesto - a carico dell'amministrazione.

Art. 9

Graduatorie

1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7.

2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane di eta'.

3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresi' pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 10

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente entro la prima decade del mese di maggio 2021.

Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza armata - presso le seguenti sedi:

Centro sportivo olimpico dell'Esercito di Roma, per gli atleti degli sport olimpici;

Centro addestramento alpino - Reparto attivita' sportive di Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali,

dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.

2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, cosi' come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneita', i citati concorrenti saranno immediatamente inviati al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4 in qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a venti giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio e' in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta data, sara' escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione e' definitivo.

3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:

il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».

4. I concorrenti che non si presenteranno all'ente di assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di

convocazione saranno considerati rinunciatari.

5. A insindacabile giudizio dell'amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialita' secondo le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.

6. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella di effettiva presentazione presso l'ente medesimo.

Art. 11

Esclusioni

1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:

a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;

b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;

c) non hanno prodotto l'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora minorenni;

d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7, comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione di cui all'art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;

e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3;

f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.

3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni

previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo Posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it

c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della

normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2021

Il vice direttore generale: Santella

_____

Avvertenze generali:

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita:

1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;

2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:

dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30;

dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico